

Allegato B) del

N. 5011/4276

di Repertorio

## STATUTO

### Titolo I - Profili generali

#### Art. 1 - Denominazione, sede, scopo proventi

È costituito ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato "Volontari Pronto Soccorso Croce d'Oro Sciarborasca Organizzazione di Volontariato" (in breve V.P.S. Croce d'Oro Sciarborasca ODV) che ha la forma giuridica di associazione.

L'associazione ha sede legale nel territorio del Comune di Cogoleto (GE). Sino all'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore di cui al Dlgs. 117/17 e s.m.i. ed all'applicazione delle previsioni di cui all'art.22, l'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.

#### Art. 2 - Principi associativi fondamentali finalità

L'associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art.5 del Dlgs.117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei soci volontari.

L'associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

#### Art. 3 - Scopi associativi

L'associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita



associativa e alla gestione dell'associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;---

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale, ambientale, della protezione civile, dell'integrazione etnica ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;---

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.---

#### **Art. 4 - Attività**

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l'associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Dlgs117/17 e s.m.i.:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, compresa l'organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà di cui all'art.5 lett. a del Dlgs.117/17;---

b) interventi e prestazioni sanitarie quali attività e servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e sociosanitario, trasporto in emergenza, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali, donazione di sangue ed organi di cui all'art.5 lett. b del Dlgs.117/17;---

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni anche mediante l'organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento ed all'organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti di cui all'art.5 lett. c del Dlgs.117/17;---

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali iniziative di formazione e informazione sanitaria, per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio, per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni di cui all'art.5 lett. d del Dlgs.117/17;---

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche mediante servizi di soccorso animali di cui all'art.5 lett. e del Dlgs.117/17;---

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale di cui all'art.5 lett. i del Dlgs.117/17;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art.5 lett. l del Dlgs.117/17;

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui all'art.5 lett. q del Dlgs.117/17;

i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art.5 lett. r del Dlgs.117/17;

j) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 lett. t del Dlgs.117/17;

k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'art.5 lett. v del Dlgs.117/17;

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ivi compresa assistenza, promozione sostegno dei diritti dell'infanzia di cui all'art.5 lett. w del Dlgs.117/17;

m) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 di cui all'art.5 lett. x del Dlgs.117/17;

n) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni di cui all'art.5 lett. y del Dlgs.117/17;

o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art.5 lett. z del Dlgs.117/17.

L'associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs.117/17 a condizione che sia riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 del presente statuto.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 Dlgs.117/17 e s.m.i.

L'associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art.6 Dlgs117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

#### **Art. 5 - Esercizio finanziario e proventi**



L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative versate dai soci;
- da contributi di privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- da rendite patrimoniali e finanziarie;
- da attività di raccolta fondi;
- da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 84 del Dlgs 117/17 e s.m.i.;
- da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs 117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

#### **Art. 6 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 5 è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmente effettuata nell'esercizio. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4, ultimo comma dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà

dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 ultimo comma dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 7 - Bilancio sociale**

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

#### **Art. 8 - Volontariato e lavoro retribuito**

L'associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale spontaneo e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

### **Titolo II - Associati**

#### **Art. 9**

L'associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore, salvo formuli richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del terzo settore.

Il numero degli associati è illimitato. Può far parte dell'associazione ogni cittadino di buona condotta, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condivida le finalità dell'associazione. La richiesta di adesione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo il quale si riserva la possibilità di non accettarla giustificandone per iscritto le motivazioni. La richiesta dovrà contenere la dichiarazione dell'aspirante associato



all'accettazione senza riserve dello statuto e del regolamento ove esistente. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa deve essere controfirmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta a tutti gli effetti il minore nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Sulla domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla presentazione, dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci e l'iscrizione decorre dalla data di annotazione. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ciascun associato ha il dovere di contribuire al perseguimento dello scopo sociale attraverso il pagamento della quota associativa annuale rispettando le norme del presente Statuto, i deliberati degli organi associativi e il regolamento interno ed escludendo a priori la temporalità della partecipazione alla vita associativa della pubblica assistenza.

Hanno diritto a ricoprire gratuitamente le cariche sociali solo gli associati regolarmente iscritti nel libro degli associati e che abbiano compiuto la maggiore età. Tutte le cariche sono gratuite. Mantengono la qualità di associato coloro che sono in regola con il pagamento della relativa quota associativa.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Gli associati, fatte salve le precisazioni di cui sopra, hanno diritto di:

- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) Eleggere, i componenti degli organi associativi;
- c) Essere eletti, quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e della normativa vigente;
- d) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;
- g) Essere informati sull'attività associativa;
- h) Esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio di amministrazione;
- i) Recedere dall'appartenenza all'associazione.

#### Art. 10.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione, che

sottoscrivono e corrispondono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'associazione.

La qualità di associato si perde per morosità, per esclusione, per decesso, per recesso. Perdono la qualità di associato per morosità coloro che non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa. Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che per gravi inadempienze agli obblighi statuti e del regolamento rendono incompatibile il mantenimento del rapporto con l'Associazione. La competenza in materia di esclusione appartiene al Consiglio Direttivo. L'associato sottoposto a tale provvedimento deve essere preventivamente informato e potrà ricorrere in forma scritta al Collegio dei Probiviri entro un mese.

La quota associativa viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e non può essere ceduta a terzi. La quota associativa versata non può in alcun caso essere ripetuta o rivalutata.

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

### Titolo III

#### Art. 11 - Organi Associativi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea Generale degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- l'Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D.Lgs 117/2017);
- l'Organo di revisione legale (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs 117/2017);
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'associazione.

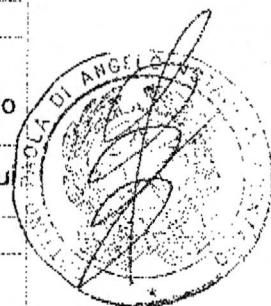
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei sindaci in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile e del Revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### Art. 12 - Assemblea

L'assemblea Generale degli associati è l'organo supremo dell'associazione. Essa ha poteri deliberativi ordinari e straordinari, il tutto con le presenze e le maggioranze previste nel presente articolo.

L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'associazione ha sede.

L'Assemblea ordinaria



- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria.....

- delibera sulle modifiche dello statuto sociale.....
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

L'assemblea ordinaria, indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 giugno delibera sulle seguenti materie: indirizzi e direttive generali dell'associazione, approvazione del bilancio consuntivo, nomina degli organi dell'associazione, decisione del ricorso avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo di rigetto della domanda di ammissione, altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nelle competenze dell'Assemblea straordinaria e del Consiglio Direttivo.....

Per la validità delle assemblee ordinarie in prima convocazione occorre la presenza di almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dell'intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria convocata dal Consiglio direttivo oppure da almeno un decimo degli associati ogni qualvolta ne sussista la necessità, delibera in merito alla modificazione dello statuto e allo scioglimento dell'Associazione e successive modalità di liquidazione.....

L'Assemblea straordinaria dei soci quando delibera sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita e delibera con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.....

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria deve essere reso noto agli associati a mezzo di idonea comunicazione affissa presso la bacheca delle comunicazioni sociali nella sede dell'associazione e comunque con ogni mezzo ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo. Esso deve essere esposto almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.....

L'assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.....

L'Assemblea deve prevedere la seconda convocazione che potrà essere convocata almeno ventiquattro ore dopo rispetto all'ora fissata per la prima adunanza.....

Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo ha la facoltà di convocare l'assemblea con un preavviso di almeno 48 ore.....

Alle assemblee possono partecipare tutti gli associati iscritti da almeno tre

mesi nel libro degli associati, in regola con i pagamenti delle quote associative.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. In caso i soci siano in numero inferiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di tre soci; qualora il numero dei soci sia pari o superiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

Le votazioni delle deliberazioni sono effettuate per alzata di mano; sono effettuate a scrutinio segreto quelle deliberazioni relative a persone. L'assemblea elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario dell'assemblea. I verbali vengono redatti dal segretario dell'assemblea e firmati dal Presidente della stessa ed almeno due degli associati intervenuti. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione e trasparenza.

#### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

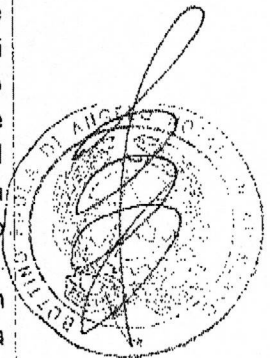
L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 11 (undici) membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea Generale degli associati.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati.

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione dell'associazione e a dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea. Il consiglio direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione compie tutti gli atti necessari per l'attuazione dello statuto, delle delibere dell'assemblea ed ogni altra attività od operazione necessaria per il raggiungimento degli scopi dell'associazione secondo l'indirizzo e le direttive definite dall'assemblea.

Il consiglio direttivo provvede all'atto del suo insediamento alla nomina nel suo seno del Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere. Viene eletto Presidente quello che all'interno del direttivo ottiene il maggior numero di voti. Il Presidente propone la nomina delle altre cariche sociali che devono essere comunque vagliate e approvate a maggioranza dal Consiglio Direttivo. E' sempre devoluto all'Assemblea generale degli associati il compito di eleggere un Collegio dei sindaci composto da almeno tre associati non facenti parte del Consiglio direttivo. E' altresì sempre devoluto all'Assemblea Generale degli associati di eleggere un Collegio di Probiviri anche esso composto da tre associati non facenti parte del Consiglio direttivo. Altre cariche all'interno del Consiglio direttivo potranno essere previste dal regolamento di attuazione del presente statuto. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio direttivo. Gli associati di età inferiore agli anni 18 non possono far parte del Consiglio direttivo. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni e può essere rieletto. In caso di assenza temporanea del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, persona appositamente designata al momento dell'assemblea del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio direttivo che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dal Consiglio previa diffida scritta volta ad interrompere le assenze. Qualora queste



perdurassero ancora una volta successivamente alla diffida la decadenza sarà automatica. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri ed in ogni caso almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ai fini della successiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale degli associati.

Il Consiglio direttivo in particolare redige il regolamento interno all'associazione che integra e completa lo statuto associativo e le cui norme devono essere rispettate da tutti gli associati. Delibera sulle domande di ammissione degli associati con particolare riferimento agli effettivi militi. Redige il bilancio preventivo e quello consuntivo, indice assemblee ordinarie straordinarie. Delibera provvedimenti di esclusione verso gli associati in caso di gravi inadempienze. Determina la quota associativa annuale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

**Art. 14 - Presidente Vicepresidente - Segretario -Tesoriere**

Spetta al Presidente curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, dall'Assemblea Generale degli associati. Sovrintende tutti i servizi e li coordina, firma i verbali insieme al segretario, stipula le convenzioni, i contratti e compie in genere tutti gli atti giuridici relativi all'associazione su mandato del consiglio direttivo. Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo con gli stessi poteri del Presidente stesso. La sua firma vale come attestazione dell'assenza o di impedimento temporaneo del Presidente. Il Segretario redige il verbale del Consiglio direttivo, cura le tenute dei libri e registri dell'associazione custodisce l'archivio gli atti e documenti i verbali dell'associazione, cura e sovrintende tutte le incombenze amministrative, gestisce sotto il profilo amministrativo e normativo il personale dipendente.

Il tesoriere avvalendosi eventualmente di collaboratori sovrintende agli affari finanziari economici contabili ed alle operazioni di cassa dell'associazione; cura l'esazione delle quote sociali e tiene i rapporti con gli istituti di credito. Redige il bilancio consuntivo secondo le norme di legge vigenti e lo presenta al consiglio direttivo accompagnato dalla relazione del collegio dei sindaci per la preliminare approvazione e successiva presentazione all'Assemblea Generale degli associati per l'approvazione da parte di quest'ultima. Esso deve essere redatto in termini di risultato di gestione, di variazione dei beni con specifica indicazione di eventuali contributi straordinari e di lasciti. Redige il bilancio preventivo su indicazione del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei membri del Consiglio, i rimanenti provvedono a sostituire il membro uscente con il primo dei candidati non eletti o, in mancanza, tramite cooptazione. Alla prima assemblea utile la stessa provvederà alla ratifica del nuovo consigliere. Nel caso l'assemblea decidesse di non ratificare, procederà alla nomina di un nuovo membro del consiglio direttivo. I membri nominati in sostituzione dei consiglieri uscenti restano in carica fino alla scadenza del consiglio. Il consiglio direttivo si

considera decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso deve essere convocata al più presto l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione amministrativa ordinaria le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto con successiva ratifica degli atti compiuti da parte del nuovo consiglio direttivo.

#### **Art. 15 - Collegio dei Sindaci - Collegio dei probiviri**

Il collegio dei sindaci verifica la veridicità e la congruenza delle scritture contabili con i giustificativi ad esse connesse; dura in carica con il consiglio direttivo e redige verbale su apposito libro di ogni sua riunione. Il Collegio dei Probiviri esamina in sede di appello tutti i provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio direttivo.

#### **Art. 16 - Organo di Controllo**

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

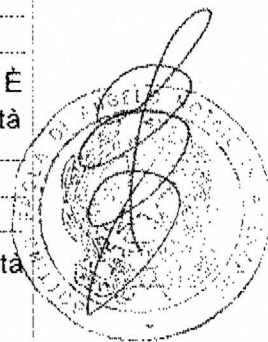
#### **Art. 17 - Organo di Revisione legale dei conti**

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 18 - Libri sociali obbligatori**

Ai sensi dell'art.15 del DLgs 117/17 e s.m.i. l'associazione deve tenere:

- a) Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività



- ..... in modo non occasionale;.....
- b) Il registro dei associati;.....
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui  
..... vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;.....
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e  
..... dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi;.....

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio direttivo il quale rilascia il consenso entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.....

#### **Art. 19 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata.....

#### **Art. 20 - Emblema sociale**

L'emblema dell'associazione è costituito da una croce d'oro al centro in campo bianco, con la dicitura "V.P.S. Croce d'Oro Sciarborasca".....

#### **Art. 21 - Scioglimento dell'associazione**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del DLgs 117/2017 e salva..... diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione..... Italia Sociale.....

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è..... deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con la presenza ed il voto..... favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.....

#### **Art. 22 - Norma transitoria**

Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato.....

Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del Revisore legale dei conti, il Collegio dei sindaci decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del DLgs 117/17.....

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 e all'art.31 del D.Lgs.117/2017, la nomina dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione sarà comunque subordinata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).....

#### **Art. 23 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice del terzo settore, del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.....

Firmato in originale.....

Angelo Patane'.....

Paola Bottino notaio.....